

DECRETO 22 settembre 2017

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

(GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2017)

Aggiornata al DECRETO 13 dicembre 2017

Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017, recante: «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali».

(GU Serie Generale n. 24 del 30-01-2018)

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della Sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

DECRETA

Art. 1

1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell'art. 3.

2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l'indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

Art. 3

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, è formato:

- a) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell'art. 5;
- b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato B);
- c) dall'incremento di cui all'art. 7;
- d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8;
- e) dal costo del recipiente.

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

Art. 4

1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato A), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

Art. 5

1. Per le sostanze non comprese nell'allegato A si applica il prezzo di acquisto, al netto dell'IVA, del quale deve essere conservata prova documentale.
2. Per l'approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantità utilizzata nell'allestimento della stessa.

Art. 6

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 7

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 8

1. Al fine di compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, contenenti:
 - a) una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»;

b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni

c) una o più sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a più di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.

Art. 9

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».

4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Art. 10

1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.

Art. 11

1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali

agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e il costo del recipiente.

Art. 12

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 13

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075

ALLEGATO A - "Tabella delle sostanze"

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
A		
Acido acetilsalicilico	€ 0,122	€ 0,031
Acido ascorbico	€ 0,059	€ 0,062
Acido borico	€ 0,110	€ 0,0093
Acido citrico	€ 0,038	€ 0,0093
Acido cloridrico (diluito)	€ 0,012	€ 0,031
Acido fosforico	€ 0,050	€ 0,0439
Acido glutammico	€ 0,062	€ 0,103
Acido lattico	€ 0,077	€ 0,0362
Acido salicilico	€ 0,049	€ 0,0258
Acido tannico (tannino)	€ 0,195	€ 0,103
Acido tartarico	€ 0,071	€ 0,0258
Acido tricloro-acetico	€ 0,205	€ 0,155
Acqua depurata	€ 0,002	€ 0,00052
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	€ 0,007	€ 0,00520
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	€ 0,007	€ 0,00387
Agar Agar	€ 0,136	€ 0,232
Allume	€ 0,038	€ 0,00439
Aloe polvere	€ 0,101	€ 0,0232
Altea (radice) polvere	€ 0,034	€ 0,0439
Altea estratto fluido	€ 0,049	€ 0,077
Ammoniaca	€ 0,012	€ 0,077
Ammonio carbonato	€ 0,030	€ 0,0129
Ammonio cloruro	€ 0,037	€ 0,0258

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Ammonio solfoittiolato	€ 0,157	€ 0,0880
Anice	€ 0,098	€ 0,0258
Anice stellato (badiana)	€ 0,077	€ 0,052
Argento nitrato	€ 2,505	€ 1,29
Argento proteinato	€ 1,871	€ 0,950
Argilla sterilizzata	€ 0,014	€ 0,0103
Atropina solfato	€ 31,223	€ 3,230
B		
Benzalconio cloruro	€ 1,738	€ 0,207
Bergamotto essenza	€ 0,624	€ 0,31
Bismuto carbonato basico	€ 0,144	€ 0,093
Bismuto nitrato basico (magistero)	€ 0,209	€ 0,077
Bismuto gallato basico (sottogallato)	€ 0,273	€ 0,271
Bismuto salicilato basico	€ 0,105	€ 0,101
Boldo polvere	€ 0,093	€ 0,0207
Boldo estratto fluido	€ 0,043	€ 0,057
Borace	€ 0,041	€ 0,0062
Burro di cacao	€ 0,045	€ 0,0439
C		
Caffeina	€ 0,141	€ 0,336
Calcio carbonato (precipitato)	€ 0,036	€ 0,00413
Calcio cloruro (cristalli)	€ 0,060	€ 0,0395
Calcio fosfato bibasico	€ 0,037	€ 0,0310
Calcio glicerofosfato	€ 0,237	€ 0,077
Calcio idrossido	€ 0,083	€ 0,0181

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Calcio lattato	€ 0,060	€ 0,0207
Camomilla comune	€ 0,106	€ 3,41
Canfora	€ 0,074	€ 0,108
Cannabis infiorescenze (D.M.23.03.2017)	€ 9,00	-
Carbone attivo	€ 0,265	€ 0,077
Carbone vegetale	€ 0,034	€ 0,0103
Cascara estratto secco	€ 0,117	€ 0,310
Cedro essenza	€ 0,459	€ 0,258
Cellulosa acetofalato	€ 1,052	-
Cera bianca	€ 0,045	€ 0,0258
China rossa corteccia	€ 0,051	€ 0,0372
China estratto fluido	€ 0,060	€ 0,103
Chinidina solfato	€ 1,339	€ 0,62
Chinina cloridrato	€ 2,972	€ 0,64
Chinina solfato	€ 1,596	€ 0,52
Cloroformio	€ 0,034	€ 0,0387
Codeina fosfato	€ 19,470	€ 7,75
Collodio	€ 0,040	€ 0,0284
D		
Diazepam	€ 4,867	-
Difenidramina	€ 1,361	€ 0,570
E		
Efedrina cloridrato	€ 0,888	€ 0,620
Eritromicina	€ 1,256	-
Etere etilico (anestetico)	€ 0,022	€ 0,0491

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Eucaliptolo	€ 0,252	€ 0,052
Eucalipto essenza	€ 0,162	€ 0,103
F		
Fenile salicilato	€ 0,415	€ 0,077
Fenolo	€ 0,160	€ 0,0052
Fenolo liquido	€ 0,060	€ 0,52
Finocchio essenza	€ 0,297	€ 0,258
Frangula estratto secco	€ 0,095	€ 0,31
G		
Garofano essenza	€ 0,317	€ 0,181
Gelatina	€ 0,073	€ 0,031
Genziana estratto fluido	€ 0,061	€ 0,077
Genziana tintura	€ 0,060	€ 0,085
Ginepro essenza	€ 0,634	€ 1,03
Glicerina	€ 0,020	€ 0,0103
Glicole propilenico	€ 0,039	€ 0,0232
Glucosio	€ 0,022	€ 0,0155
Gomma adragante	€ 0,239	€ 0,114
Gomma arabica	€ 0,060	€ 0,0413
Guaiacolo	€ 0,221	€ 0,129
I		
Iodio	€ 0,789	€ 0,207
Iodoformio	€ 0,498	€ 0,232
Ipecacuana estratto fluido	€ 1,478	€ 0,465

L

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Lanolina anidra	€ 0,041	€ 0,0181
Lidocaina	€ 0,490	€ 0,155
Lidocaina cloridrato	€ 0,298	€ 0,103
Limone essenza	€ 0,183	€ 0,103
Lino semi	€ 0,019	€ 0,0077
Lino farina	€ 0,021	€ 0,0103
Liquirizia	€ 0,055	€ 0,0155
Litio carbonato	€ 0,452	€ 0,077
M		
Magnesio carbonato	€ 0,033	€ 0,0103
Magnesio ossido	€ 0,060	€ 0,0155
Magnesio solfato eptaidrato	€ 0,024	€ 0,0077
Manna	€ 0,086	€ 0,0520
Menta (foglie)	€ 0,037	€ 0,0439
Menta essenza	€ 0,313	€ 0,258
Mentolo naturale	€ 0,128	€ 0,129
Metile-p-idrossibenzoato	€ 0,205	€ 0,207
Metile salicilato	€ 0,091	€ 0,0181
Metionina	€ 0,125	€ 0,129
Morfina cloridrato	€ 8,714	€ 9,300
N		
Nadololo	€ 6,048	-
Naltrexone	€ 22,320	-
Niaouli essenza (gomenolo)	€ 0,160	€ 0,103
Nicotinammide	€ 0,075	€ 0,207

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
O		
Olio di arachidi	€ 0,025	€ 0,01030
Olio di mandorle dolci	€ 0,026	€ 0,04130
Olio di oliva	€ 0,028	€ 0,01030
Olio di ricino	€ 0,016	€ 0,01550
Olio di sesamo	€ 0,028	€ 0,01810
Oxazepam	€ 11,000	-
P		
Pancreatina	€ 0,124	€ 0,116
Papaina	€ 0,147	€ 0,0775
Papaverina cloridrato	€ 1,874	€ 0,610
Paracetamolo	€ 0,135	€ 0,0670
Paraffina solida	€ 0,024	€ 0,0062
Paraffina liquida	€ 0,020	€ 0,01030
Perossido di idrogeno 100 vol.	€ 0,007	€ 0,00520
Perossido di idrogeno 10 vol.	€ 0,007	€ 0,00387
Pilocarpina cloridrato	€ 18,095	€ 9,140
Pino essenza	€ 0,317	€ 0,217
Pino gemme	€ 0,050	€ 0,207
Piperazina adipato	€ 0,165	€ 0,052
Poligala (virginiana radice)	€ 0,062	€ 0,0387
Poligala estratto fluido	€ 0,061	€ 0,1290
Polivinilpirrolidone	€ 0,119	€ 0,207
Potassio bromuro	€ 0,100	€ 0,077
Potassio cloruro	€ 0,044	€ 0,0336

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Potassio ioduro	€ 0,424	€ 0,101
Potassio permanganato	€ 0,252	€ 0,0155
Potassio sulfoguaiacolato	€ 0,144	€ 0,077
Procaina cloridrato	€ 0,58	€ 0,491
R		
Rabarbaro polvere	€ 0,066	€ 0,0232
Rabarbaro estratto fluido	€ 0,072	€ 0,1290
Ratania	€ 0,039	€ 0,0207
Resorcina	€ 0,216	€ 0,132
S		
Saccarina	€ 0,095	€ 0,103
Saccarosio	€ 0,022	€ 0,00207
Senna foglia	€ 0,029	€ 0,0155
Senna frutti	€ 0,044	€ 0,0103
Sodio benzoato	€ 0,053	€ 0,0155
Sodio bicarbonato	€ 0,042	€ 0,0031
Sodio bromuro	€ 0,169	€ 0,0700
Sodio citrato	€ 0,052	€ 0,0413
Sodio cloruro	€ 0,038	€ 0,0103
Sodio fosfato bibasico	€ 0,022	€ 0,0310
Sodio glicerofosfato	€ 0,089	€ 0,054
Sodio ioduro	€ 0,369	€ 0,093
Sodio salicilato	€ 0,055	€ 0,0258
Sodio solfato anidro	€ 0,025	€ 0,0077
Sodio solfato decaidrato	€ 0,010	€ 0,00207

Descrizione	Prezzo al grammo (€)	Prezzo al grammo (1993 – NON più valido)
Sodio stearato	€ 0,038	€ 0,413
Sodio tiosolfato	€ 0,041	€ 0,0258
Solfadiazina	€ 0,938	€ 0,052
Solfanilammide	€ 0,354	€ 0,031
Solfo precipitato (magistero)	€ 0,034	€ 0,02320
Solfo sublimato (fiori)	€ 0,031	€ 0,00620
Sorbitolo puro	€ 0,026	€ 0,03100
Sorbitolo soluzione al 70%	€ 0,021	€ 0,02170
Spermaceti	€ 0,046	€ 0,0181
Stearina	€ 0,033	€ 0,0103
T		
Talco	€ 0,019	€ 0,00470
Teobromina	€ 0,310	€ 0,413
Teofillina	€ 0,231	€ 0,258
Terpina idrata	€ 1,812	€ 0,0387
Timolo	€ 0,254	€ 0,116
V		
Valeriana polvere	€ 0,066	€ 0,0258
Valeriana tintura	€ 0,065	€ 0,0770
Vaselina bianca	€ 0,023	€ 0,0129
Z		
Zinco ossido	€ 0,029	€ 0,0108
Zinco solfato	€ 0,058	€ 0,052
Zucchero (v. saccarosio)	€ 0,022	€ 0,00207

ALLEGATO B - "Tabella dei costi di preparazione"

Descrizione	Prezzo Euro	DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L. (Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna "Prezzo")
1. Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	6,85 0,80 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
2. Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	8,00 0,80 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale)
3. Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g) per ogni g 100 o frazione in più oltre i g 250 per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,70 0,70 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
4. Preparazioni semisolide per applicazione cutanea (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 50 g) per ogni g 50 o frazione in più oltre i g 50 per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,75 0,75 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
5. Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche) per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	6,65 0,75 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
6. Cartine e cialdini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità) oltre le prime 10 per ogni unità in più per ogni unità in meno, sottrarre per un componente in più fino a un massimo di 4 per ogni operazione tecnologica in più	11,00 0,25 0,35 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
7. Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità) oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre per un componente in più fino a un massimo di 4 per ogni operazione tecnologica in più	22,00 2,00 1,00 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
8. Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità) oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre per ogni operazione tecnologica in più	33,25 3,00 2,00 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.

9.	Pillole, pastiglie (per 20 unità) e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche) oltre 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazioni in più per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 4 per ogni operazione tecnologica in più	19,95 0,15 0,30 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
10.	Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g) oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per ogni 10 g in più per ogni unità o per ogni 5 g in meno, sottrarre per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,30 0,80 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
11.	Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità) per ogni unità in più per ogni unità in meno, sottrarre per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,60 1,10 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
12.	Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g) per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	31,65 5,00 10,00	Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
13.	Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche) diluizione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili ripartizione fino a 10 unità per ogni unità in più per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più per ogni 250 mL in più o frazioni	53,00 0,40 1,00 10,70 4,00	Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
14.	Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche) fino a 8 componenti per ogni unità in più per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più per ogni 250 mL in più o frazioni	65,00 0,40 1,00 10,70 4,00	Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"

15.	Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL) per ogni componente in più per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100 Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più	11,00 1,00 0,10 0,50	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
16.	Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g) per ogni componente in più per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 100 Per ogni 4 g in più	11,00 1,00 0,10 0,50	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
17.	Per le operazioni di smaltimento e sanificazione in caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene ed emoderivate.	2,50	
NOTE			
1	L'eccepiente, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.		
2	La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.		
3	Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo.		
4	Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.		